



**REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI GENOVA**

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Margherita Bossi
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da

ricorrente

Ministero dell'Istruzione

CONTRO

Convenuto contumace

Controinteressato

a scioglimento della riserva,
visti gli atti, sentiti i Difensori

OSSERVA

Con ricorso in via d'urgenza e contestuale ricorso ex art. 414 c.p.c., la signora [REDACTED] ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e [REDACTED], quale controinteressata, chiedendo accertarsi e dichiararsi "il diritto della ricorrente, in relazione alla classe di concorso A011 ed alle opzioni dalla stessa indicate, di essere convocata dal Ministero per una supplenza in base alla sua posizione in graduatoria, anche per disponibilità di posti sopravvenuti alla 1° convocazione e condannare la convenuta amministrazione ad attribuire alla ricorrente l'incarico a termine nella classe di concorso A011 che sarebbe a lei spettato, fra i posti attribuibili/attribuiti nella convocazione del 31.8.2022 e/o in quelle successive tenutesi presso le sedi e per le tipologie di contratto indicate dalla ricorrente, con individuazione in base alla posizione in graduatoria della stessa ed alle sue preferenze espresse. In particolare condannare la convenuta amministrazione ad attribuire alla ricorrente la supplenza annuale, normale, nella classe A011 presso il liceo [REDACTED] che rappresentava la 1° scelta della ricorrente; offerta ed assegnata dal Ministero a [REDACTED] o la supplenza nella classe di concorso, nella scuola e per la tipologia contrattuale meglio vista dal Giudice.

In ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare, anche in via cautelare, i diritti della ricorrente".

Il Ministero è rimasto contumace.

La docente controinteressata, signora [REDACTED] costituitasi in giudizio, ha chiesto respingersi il ricorso per insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

La materia del conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche è regolata per gli anni scolastici 2022-2024 dall'art. 12 dell'Ordinanza ministeriale n.112 del 6/5/2022 e, in particolare, per quanto qui rileva, dai commi 3-6:

“ 1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.

2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.

3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.

4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.

6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.

(...)."

Dalla piana lettura del comma 4 dell'Ordinanza, anche alla luce dei principi di meritocriticità e di buona amministrazione che devono informare l'azione amministrativa anche e soprattutto nel settore in esame, si desume che il docente può essere considerato rinunciatario solo per sedi, classi di concorso e tipologie di posto per le quali non ha espresso la preferenza e conseguentemente solo se nel turno di nomina non vi sono sedi, tipologie di contratto indicate dal lavoratore, il Ministero potrà assegnarle ad altri docenti collocati in GPS in posizione inferiore; in caso di successive convocazioni per la medesima classe di concorso relative a posti e tipologie di contratto per le quali il lavoratore abbia espresso preferenza, al lavoratore stesso deve essere offerta la supplenza e non può essere considerato rinunciatario.

Venendo al caso in esame, quanto *al fumus boni iuris*, è documentale (cfr. doc. 1 ric.) che la ricorrente ha presentato domanda di iscrizione/aggiornamento alle Graduatorie Provinciali Supplenti (GPS) per la provincia di Genova, nella classe di concorso A011, Discipline letterarie e latino e che la stessa ha indicato nella domanda, quale prima opzione, il liceo [REDACTED], supplenza annuale, spezzone orario;

E' poi incontestato, nonché provato *per tabulas* (cfr. doc. 3 ric.), che la ricorrente è inserita nella 2° fascia della GPS relativa alla classe A011 in [REDACTED] posizione, vantando punteggio [REDACTED]

Come emerge dagli elenchi di convocazione dei turni di nomina (cfr. docc. 4,5,6,7 ric.) il Ministero, in relazione alla classe di concorso A011, non ha mai convocato la ricorrente ed ha conferito supplenze relative a sedi e tipologie indicate dalla ricorrente nella sua domanda a candidati collocati nella graduatoria in posizioni inferiori a quella della a ricorrente. In particolare il Ministero ha assegnato alla docente [REDACTED], collocata nella graduatoria in posizione [REDACTED] con punteggio [REDACTED] una supplenza annuale, per spezzone orario da 10 ore settimanali, presso il liceo [REDACTED], per una posto quindi che rappresentava la prima opzione della ricorrente (cfr. doc.1 ric.).

La ricorrente, fino ad oggi, non risulta aver ricevuto dal Ministero alcuna convocazione nè alcuna offerta di supplenza.

Tale anomalia -di evidenza documentale- nell'attribuzione di posti opzionati dalla ricorrente, posta al [REDACTED] posto nella graduatoria, a docenti inseriti nella graduatoria in posizioni anche di molto inferiore, nella totale assenza di significativi elementi di giudizio, stante la contumacia del Ministero non trova alcuna plausibile spiegazione se non quella evidenziata dalla ricorrente, ossia di un errore di gestione delle convocazioni del sistema informatico utilizzato dal Ministero che, in caso di sopravvenuta disponibilità di posti nelle convocazioni successive alla prima, ha proceduto ripartendo, nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, ogni volta dall'ultimo docente assegnatario di supplenza, anziché ripartire da capo dal candidato con maggior punteggio che in relazione alla stessa preferenza espressa non aveva ricevuto alcuna proposta e quindi, certamente, non è da considerarsi rinunciatario).

Sussiste altresì il requisito del *periculum in mora*.

La ricorrente richiede in via d'urgenza la condanna del M.I. ad un *facere*, ovvero la condanna dell'Amministrazione scolastica ad attribuirle la supplenza annuale, normale, nella classe A011 presso il liceo [REDACTED], (che rappresenta la prima scelta della ricorrente) o una supplenza, in base alla sua posizione in graduatoria, anche per disponibilità di posti sopravvenuti alla prima convocazione, presso le sedi e per le tipologie di contratto indicate dalla ricorrente nella domanda di iscrizione/aggiornamento alle GPS per la provincia di Genova.

Rivendica pertanto il diritto ad insegnare in forza della propria posizione in graduatoria con contratto a termine fino al 30/6/2023; la tutela di tale diritto non può attendere i tempi di definizione in via ordinaria della causa che, verosimilmente, per necessità di integrazione del contraddittorio anche nei confronti di altri docenti ex art. 151c.p.c., è altamente probabile che non coincideranno con la prima udienza di merito, fissata alla fine del mese di gennaio 2023,; con conseguente graduale consumazione del diritto stesso.

E' indubbio che il diritto ad insegnare per il docente è il modo in cui si manifesta e si consolida (anche tramite l'aggiornamento) la propria professionalità; ed è altrettanto indubbio che la lesione di tale diritto, tanto più nel caso di contratto a termine, non è integralmente riparabile per equivalente.

Nel caso concreto l'urgenza della tutela è poi di particolare intensità proprio per l'anomalia del programma informatico che gestisce le convocazioni, giunte ad oggi già alla sesta: poiché il Ministero sta tutt'ora sulla base di tale sistema alle convocazioni, solo un'immediata pronuncia giudiziale può evitare che, attraverso il conferimento ad altri docenti di ulteriori supplenze per la classe di concorso A11 alle quali la ricorrente avrebbe diritto in base alla propria domanda e all'elevata posizione in graduatoria, si verifichi la perdita definitiva del diritto per l'anno in corso

PQM

condanna il Ministero dell'Istruzione ad attribuire alla ricorrente la supplenza annuale, normale, nella classe A011 presso il liceo [REDACTED] [REDACTED] o una supplenza, in base alla sua posizione in graduatoria, anche per disponibilità di posti sopravvenuti alla prima convocazione, nella classe di concorso A011, presso le sedi e per le tipologie di contratto indicate dalla ricorrente nella domanda di iscrizione/aggiornamento alle Graduatorie Provinciali Supplenti per la provincia di Genova.

Spese al definito

Genova, 15/11/2022

Il Giudice
Margherita Bossi